

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI
DAGL/52577/10.3-1

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0002945 P-
del 20/03/2019



22825551

Roma 20 MAR. 2019

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di decreto-legge recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici e misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali.

(PRESIDENZA - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SVILUPPO ECONOMICO)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO
DEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI E MISURE PER L'ACCELERAZIONE DEGLI
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI"

TITOLO I

Art. 1

(Modifiche al codice dei contratti pubblici)

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni
 - a) all'articolo 21, comma 6, il terzo periodo è soppresso;
 - b) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) Al comma 3, primo periodo, le parole "Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo" sono sostituite dalle seguenti: "Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies"
 - 2) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.";
 - 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 anche ai fini della programmazione di cui all'articolo 21, comma 3 nonché per l'espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 e per i concorsi di progettazione e di idee di cui all'articolo 152, il progetto di fattibilità è preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg quater) nel rispetto dei contenuti di cui al decreto previsto all'articolo 23, comma 3. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di richiedere la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali anche per lavori pubblici di importo

inferiore alla soglia di cui all'articolo 35. Nel progetto di fattibilità tecnico ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel decreto di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.”;

- 4) al comma 6, le parole “di studi preliminari sull’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti: “di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica”; le parole “le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale” sono sostituite dalle seguenti “la descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell’impatto ambientale”;
 - 5) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: “11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.”. “11-ter. Le spese strumentali riguardanti le attività finalizzate alla stesura del Piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all’articolo 12 della legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico della Agenzia del demanio.”;
- c) all’articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2 le parole “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l’ANAC” sono sostituite dalle seguenti “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il secondo periodo è sostituito dal seguente “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
 - 2) al comma 7, primo periodo, le parole “ o delle concessioni di lavori pubblici” sono soppresse; al secondo periodo le parole “, concessioni di lavori pubblici” sono soppresse e, in fine, sono aggiunte le seguenti: “Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere affidatari delle concessioni di lavori pubblici a condizione che il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione”;
- d) all’articolo 31, comma 5, primo periodo, le parole “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice”, sono sostituite dalle

seguenti “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”; al secondo periodo le parole “Con le medesime linee guida” sono sostituite dalle seguenti “Con il medesimo regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il terzo periodo è sostituito dal seguente “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

e) all’articolo 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 9, lettera a) la parola “contemporaneamente” è soppressa;
- 2) al comma 10, lettera a) la parola “contemporaneamente” è soppressa;
- 3) al comma 18, primo periodo dopo le parole “dei lavori”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “della prestazione”;

f) all’articolo 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, lettera b) le parole “di almeno dieci” sono sostituite dalle seguenti “di almeno tre”;
- 2) al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente : “b-bis. Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;”
- 3) al comma 2, alla lettera c), le parole “pari o superiore a 150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari o superiore a 350.000 euro”;
- 4) al comma 2, alla lettera d), le parole “fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a)” sono soppresse;
- 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione,

anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.”;

- 6) il comma 6-*bis* è sostituito dai seguenti: “6-*bis*. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici. 6-*ter*. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali”;
- 7) dopo il comma 6-*ter* è aggiunto il seguente: “6-*quater*. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.”;
- 8) al comma 7, primo periodo, le parole “L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle”, al secondo periodo le parole “Nelle predette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “Nel predetto regolamento” e il terzo periodo è sostituito dal seguente “Fino alla data di entrata in vigore del

regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;

- 9) in fine, è aggiunto il seguente comma: “9-*bis*. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.”;
- g) all'articolo 37, comma 4, la parola “procede” è sostituita dalle seguenti: “può procedere,
- h) all'articolo 47 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.”;
 - 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-*bis*. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.”;
- i) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1-*bis* è inserito in fine il seguente periodo: “I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies; detti requisiti sono posseduti dalle imprese attestare per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1; le imprese attestare per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione.”;

- 2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: “1- quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.”;
- l) all'articolo 77, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.”;
- m) all'articolo 80 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,” sono soppresse;
 - 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo “Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34- bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
 - 3) al comma 3, le parole “in caso di società con meno di quattro soci” sono sostituite dalle seguenti: “in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro” e, dopo le parole «quando è intervenuta la riabilitazione» sono aggiunte le seguenti: “ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, ultimo comma, del codice penale”;
 - 4) al comma 4, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.”;
 - 5) al comma 5, le parole “anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6” sono soppresse;
 - 6) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua,

ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, ultimo comma, del codice penale; b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari e a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, salvo che sia intervenuta riabilitazione. Nei casi di cui alle lettere b) e c), se la pena principale ha una durata inferiore a sette e, rispettivamente, cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5 la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dal provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.”;

- n) all'articolo 83, comma 2, le parole “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*”; all'ultimo periodo, le parole: “di dette linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “di detto regolamento”;
- o) all'articolo 84 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, sono aggiunti i seguenti periodi: “L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;
 - 2) al comma 2, le parole “L'ANAC, con il decreto di cui all'articolo 83, comma 2, individua” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies* sono altresì individuati”;
 - 3) al comma 6, quarto periodo, le parole: “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-*octies*”;

- 4) al comma 8, primo periodo, le parole: “Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano”, sono sostituite dalle seguenti: “Il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies disciplina”; al secondo periodo, le parole “Le linee guida disciplinano” sono sostituite dalle seguenti: “Sono disciplinati”;
- 5) al comma 10, primo periodo, le parole: “delle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;
- 6) al comma 11, le parole “nelle linee guida” sono sostituite dalle seguenti: “nel regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;
- p) all’articolo 86, comma 5-bis, le parole “dall’ANAC con le linee guida di cui all’articolo 83, comma 2.” sono sostituite dalle seguenti: “con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;
- q) all’articolo 89, comma 11, terzo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il quarto periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;
- r) all’articolo 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis. I contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.”;
 - 2) al comma 4, le lettere a) e c) sono soppresse;
 - 3) il comma 15 è sostituito dal seguente: “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase amministrativa di prima ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte”;
 - 4) al comma 10-bis, l’ultimo periodo è soppresso;
- s) all’articolo 97 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

“ 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia

di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
- d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica);

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).”;

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia.”

2) al comma 3, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: “Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.”;

3) al comma 3-bis, le parole “Il calcolo di cui al comma 2 è effettuato” sono sostituite dalle seguenti: “Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter sono effettuati”;

4) al comma 8, dopo le parole “alle soglie di cui all'articolo 35”, sono inserite le seguenti: “e che non presentano carattere transfrontaliero,” dopo le parole “individuata ai sensi del comma 2” sono inserite le seguenti: “e commi 2-bis e 2-ter.”;

t) all'articolo 102, comma 8 le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'ANAC,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies”;

u) all'articolo 105 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, la lettera a) è soppressa;

2) al comma 4, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80”;

3) al comma 4, la lettera d) è soppressa;

4) il comma 6 è abrogato;

5) al comma 13 la lettera a) è soppressa e alla lettera c) le parole “e se la natura del contratto lo consente” sono soppresse;

v) all'articolo 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono individuate”;

- 2) al comma 2 le parole “Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono altresì individuati” e il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;
- z) all’articolo 113, comma 2 le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”;
- aa) all’articolo 133, comma 8, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “, indicando nei documenti di gara le modalità della verifica, anche a campione, della documentazione relativa dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto”;
- bb) All’articolo 146, comma 4 le parole “Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies” e il terzo periodo è sostituito dal seguente “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.”;
- cc) all’articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;
 - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. L'affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.”;
- dd) all'articolo 177, comma 2, le parole: "ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019";
- ee) all’articolo 196, i commi 3 e 4 sono soppressi;
- ff) all’articolo 197 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La qualificazione del contraente generale è disciplinata con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies”;
 - 2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali, per gli affidamenti di cui all’articolo 194, oltre all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, è istituito il sistema di qualificazione del contraente generale, disciplinato con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*, gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che prevede specifici requisiti in ordine all’adeguata capacità economica e finanziaria, all’adeguata idoneità tecnica e organizzativa, nonché all’adeguato organico tecnico e dirigenziale.”;

gg) all’articolo 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, le parole “alla SOA” sono sostituite dalle seguenti “all’amministrazione”;
- 2) al comma 4, le parole “del decreto di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*.”; il secondo periodo è soppresso;

gg-bis) all’articolo 215, comma 5, primo periodo, le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti “sessanta giorni”;

hh) all’articolo 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: “1-ter. Per gli interventi di cui al comma 1-bis, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore qualora non superino del 30% il valore del progetto approvato; in caso contrario sono approvate dal CIPE;
- 2) al comma 4, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;
- 3) al comma 14, le parole: “delle linee guida indicate all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*”;
- 4) al comma 16 la parola “ministeriale” è soppressa;
- 5) al comma 27-*bis*, le parole: “delle linee guida di cui all’articolo 83, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-*octies*”.
- 6) il comma 27-*sexies* è sostituito dal seguente: “27-*sexies*. Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente.”

- 7) dopo il comma 27-*septies*, è aggiunto il seguente: “27-*octies*. Nelle more dell’adozione, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci non oltre il centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente disposizione.”.
2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 912 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
4. All’articolo 120 del decreto-legislativo 2 luglio 2010, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) i commi 2-*bis*, 6-*bis*, 8-*bis* e 11-*bis* sono abrogati;
 - b) al comma 5, le parole “salvo quanto previsto al comma 6-*bis*, per l’impugnazione” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’impugnazione”;
 - c) al comma 7, le parole “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-*bis*, i nuovi” sono sostituite dalle seguenti: “I nuovi”;
 - d) al comma 9, le parole “; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza. Nei casi previsti al comma 6-*bis*, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall’udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l’anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall’udienza” sono sostituite dalle seguenti: “, ferma restando la possibilità di chiedere in udienza la pubblicazione anticipata del dispositivo entro due giorni”;
 - e) al comma 11, le parole “Le disposizioni dei commi 2-*bis*, 3, 6, 6-*bis*, 8, 8-*bis*, 8-*ter*, 9, secondo periodo e 10” sono sostituite dalle seguenti: “Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10”.
5. L’articolo 204 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano ai processi iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 2

(Disposizioni sulle procedure di affidamento in caso di crisi di impresa)

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

“Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'articolo 186-bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del

contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato nel periodo temporale compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui gli inviti a presentare le offerte sono stati inviati nel corso del medesimo periodo temporale.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14 si applicano le disposizioni dell'articolo 372 del predetto decreto.”.

4. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al settimo comma dell'articolo 104, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “E’ fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

b) all'articolo 186-bis:

1) al terzo comma, dopo le parole “iscrizioni e trascrizioni.” è aggiunto il seguente periodo: “Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio”;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente: “Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato”.

Art. 2-bis

(Misure per il partenariato pubblico-privato)

1. Gli investitori istituzionali indicati nell'elenco riportato all'articolo 32, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e gli istituti nazionali di promozione, definiti dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, secondo

quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione europea del 22 luglio 2015, possono presentare le proposte di cui all'articolo 183, comma 15, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 3

(Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 65:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico";
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla denuncia devono essere allegati:
 - a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
 - b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.";
- 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.";
- 4) l'alinnea del comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";
- 5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";

6) è aggiunto in fine il seguente comma: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8";

b) all'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori";

c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:

"3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.";

d) dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:

"Art. 94-bis.

(Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);

- 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
 - 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
 - c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità:
 - 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico."

Art. 4 **(Commissari straordinari e interventi sostitutivi)**

1. Per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più Commissari straordinari, nonché la costituzione di una struttura dedicata alla sicurezza delle dighe e delle infrastrutture idriche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, ed allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, i Commissari straordinari, cui spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati,

operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla-osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori.

3. Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, tutela ambientale e paesaggistica, tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

4. I Commissari straordinari operano in raccordo con la Struttura di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica i progetti approvati, il cronoprogramma dei lavori e il relativo stato di avanzamento, segnalando semestralmente eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai fini della valutazione di definanziamento degli interventi.

5. Con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, la struttura e il compenso da attribuire ai Commissari straordinari, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria della Regione Siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito il Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione,

affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. Con lo stesso decreto sono definiti le modalità, le tempistiche, la struttura e i poteri straordinari da conferire al commissario per l'esecuzione delle attività di cui al presente comma.

7. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono da intendersi conclusi i programmi infrastrutturali "6000 Campanili" e "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013 e al decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.169. Sono assegnate ad un nuovo Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti le economie risultanti dai predetti programmi, nonché le risorse già stanziare dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, dall'articolo 38 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, risultanti quali fondi perenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in deroga all'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio, a valere sull'esercizio finanziario 2019, istituendo apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti. È autorizzato il versamento in conto entrate per i residui in bilancio, ai fini della riassegnazione al capitolo di spesa relativo al nuovo programma.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato apposito bando recante le modalità e i termini di accesso al finanziamento del Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni fino a 3.500 abitanti, per lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, illuminazione pubblica, strutture pubbliche comunali.



energia vicina dal 1905

Spett.le

UTILITALIA

C.A. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Si trasmettono le informazioni richieste determinate secondo la nota metodologica allegata ribadendo la necessità che le stessi vengano utilizzate in forma anonima in ragione dei giudizi pendenti e del pregiudizio che una eventuale divulgazione inappropriata potrebbe arrecare alla scrivente.

Si precisa che l'attività è svolta senza società controllate e/o collegate

<i>Attività di distribuzione (misura esclusa)</i>	<i>Internalizzate</i>	<i>Esternalizzati</i>	<i>Totale</i>
<i>Anno 2017</i>			
<i>Costi per forniture e servizi</i>	<i>0,615 M€</i>	<i>0,163 M€</i>	<i>0,778 M€</i>
<i>Costo del lavoro</i>	<i>1,109 M€</i>	<i>0,004 M€</i>	<i>1,113 M€</i>
<i>Personale in esubero (n) su base FTE</i>	<i>14</i>		
<i>Totale Personale diretto (n)</i>	<i>20</i>		

Ortona 21 dicembre 2018

Amministratore Unico

Odoardo Zecca S.r.l.

Amministratore Unico

Dott. Gennaro Zecca

